

CONVENZIONE

tra il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine

Il **Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia**, con sede legale in San Giobbe, Cannaregio 873, 30121 Venezia, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Michele Bernasconi, nato a Pavia il 27 marzo 1961, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto;

e

il **Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine** con sede in Via Treppo 18, Udine, in persona del Direttore prof. Elena D'Orlando, nata a Udine il 21 aprile 1971, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di direttore del Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto dall'Ordinamento di Ateneo;

di seguito anche indicate "Parti",

premesso che

- il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia svolge attività di ricerca tra l'altro sulle tematiche della *governance* pubblica, dell'innovazione della pubblica amministrazione, di digitalizzazione delle funzioni pubbliche e del ricorso all'intelligenza artificiale e agli algoritmi;
- il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine svolge attività di ricerca sui medesimi temi, a livello nazionale ed europeo, affrontando in particolare le questioni giuridiche che si pongono in relazione alla digitalizzazione dell'organizzazione e azione dell'amministrazione pubblica e alla creazione e implementazione delle smart cities;
- che presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine è stato incardinato il network di ricerca internazionale denominato "Smart Cities & Digital Administration. Law and Governance" (SCDA), costituito tra vari accademici e professionisti europei per lo studio delle tematiche inerenti lo sviluppo intelligente delle città e la digitalizzazione delle funzioni pubbliche;
- che il predetto network, applicando un approccio prevalentemente giuridico ma anche multidisciplinare, riunisce studiosi di diversa provenienza (Venezia, Udine, Parigi, Toledo, Milano, Torino, Metz, etc.) e formazione, e organizza annualmente due o più convegni, di cui uno in autunno tendenzialmente a Venezia, nonché varie iniziative di ricerca;
- che presso il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari e la Fondazione Ca' Foscari è incardinato il centro di ricerca "Governance & Social Innovation", il quale si occupa tra l'altro della promozione e progettazione di azioni innovative di ricerca applicata, assistenza tecnica e/o di consulenza rivolta alla Pubblica Amministrazione, alle Organizzazioni intermedie di rappresentanza e alle imprese per sostenere la *governance* e i processi di innovazione sociale;
- che le Parti sono in procinto di avviare ulteriori progetti di ricerca sui temi dell'innovazione, digitalizzazione e sviluppo della *governance* dell'azione pubblica, e sono interessate a sviluppare congiuntamente e in una prospettiva multidisciplinare le loro attività di ricerca in tali campi;
- che è dunque interesse di entrambi i Dipartimenti instaurare una collaborazione ai fini dello sviluppo congiunto delle attività di ricerca nei predetti settori, afferenti in generale all'innovazione

dell'organizzazione e funzione pubblica, anche al fine di organizzare congiuntamente conferenze, seminari e convegni a Venezia, Udine o in altre sedi;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (Premesse e finalità della convenzione)

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di ricerca delle parti possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai temi dell'innovazione, della digitalizzazione e dell'efficientamento della Pubblica amministrazione.

Articolo 2 (Oggetto della collaborazione)

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare per lo sviluppo delle proprie attività di ricerca sui temi di cui al precedente articolo.

Le Parti si impegnano in particolare a promuovere le iniziative di seguito elencate:

- a) Svolgimento di ricerche comuni;
- b) Preparazione di progetti congiunti per partecipare a bandi nazionali ed europei di ricerca;
- c) Realizzazione di seminari e convegni sui temi di comune interesse.

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta concordate tra le parti, se del caso anche mediante la stipula di appositi accordi scritti, in ogni caso nel rispetto della presente convenzione.

Il personale coinvolto nella collaborazione così come le eventuali risorse economiche e strumentali messe a disposizione dalle parti per l'attuazione della collaborazione saranno individuate di volta in volta.

Articolo 3 (Responsabili dell'accordo)

Il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Prof. Stefano Campostrini.

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo la Prof.ssa Elena D'Orlando.

Articolo 4 (Durata)

Il presente accordo ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di stipula e potrà essere modificata o rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 5 (Modalità della collaborazione)

Nell'ambito del presente accordo compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi.

Articolo 6 (Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici)

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Articolo 7 (Coperture assicurative e Sicurezza)

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/dottorandi/assegnisti impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente accordo, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8 (Risultati delle ricerche)

Le parti sono libere di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.

Il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione del presente, potranno nel caso essere regolati da specifici accordi.

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 9 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.uniud.it.

3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna

parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

Articolo 10 (Controversie)

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Articolo 11 (Aspetti fiscali, bollo e firma)

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

L'accordo è soggetto a bollo (art. 2 DPR 642/72) che verrà assolto dal Dipartimento di Scienze Giuridiche in maniera virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle entrate di Udine nr. 59443/2015 del 23/06/2015).

L'accordo è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 ter del DL n. 82 del 7.3.2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Art. 12 (Rinvio alla normativa generale)

Per quanto non espressamente previsto nell'accordo si rimanda alle disposizioni generali vigenti in materia.

Il Direttore del Dipartimento di Economia
dell'Università Ca' Foscari di Venezia
prof. Michele Bernasconi (firmato digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università degli studi di Udine
prof.ssa Elena D'Orlando (firmato digitalmente)